

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE
SOCIALE N. 38**

(Comuni di Casella, Montoggio, Savignone, Valbrevenna)

IL COMUNE DI CASELLA, rappresentato dal Dott. REGGIARDO Gabriele- Sindaco pro- tempore, nato a Genova il 03.10.1982, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Casella (C.F./P.IVA Ente 00734460108), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 21.03.2023, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI MONTOGGIO, rappresentato dal Dott. FANTONI Mauro Faustino – Sindaco pro- tempore, nato a Genova il 03.03.1942, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella qualità di rappresentante del Comune di Montoggio (C.F./P.IVA Ente 80007310107), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI SAVIGNONE, rappresentato dal Sig. TAMAGNO Mauro – Sindaco pro-tempore, nato a Savignone il 11.05.1954, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Savignone (C.F./P.IVA Ente 0866540107), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29.03.2023, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI VALBREVENNA, rappresentato dal Sig. BRASSESCO Michele – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 02.01.1953 , il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Valbrevenna (C.F./P.IVA Ente 00684080104), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 04.04.2023, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998, recante disposizioni in materia di “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997, n. 59” al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti nella materia dei servizi sociali;
- il D.Lgs. n. 267/2000 prevede, all’art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il D.Lgs. n. 267/2000 prevede altresì, all'art. 30, comma 4, che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

- la L. 328/2000, avente ad oggetto "il sistema integrato dei servizi sociali", individua gli Ambiti Sociali Territoriali quale dimensione territoriale ottimale per l'espletamento dei servizi sociali;

- la L.R. 12/2006 che istituisce gli Ambiti Territoriali Sociali che comprendono il territorio di più Comuni che si associano per gestire i servizi sociali di base;

- la deliberazione regionale n. 13/6/2006 a mezzo della quale si costituiva l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 38, formato dai Comuni di Savignone, Casella, Montoggio e Valbrenna, appartenente al Distretto Socio-Sanitario n. 10.

PRESO ATTO CHE: - i Comuni, in quanto titolari delle funzioni in materia di sistema integrato dei servizi sociali, adottano sul piano territoriale, gli assetti organizzativi e gestionali più consoni e funzionali alla gestione della rete dei servizi, al rapporto con i cittadini sulla base del principio di sussidiarietà e alla gestione dei finanziamenti e della spesa in coerenza ai principi contabili e amministrativi;

Art. 1 Finalità e soggetti aderenti alla convenzione

L'Ambito Territoriale Sociale provvede alla gestione associata dei servizi sociali, integrati con le politiche sanitarie, per perseguire le seguenti finalità:

a) la gestione dell'Ambito Territoriale Sociale per l'esercizio coordinato della funzione sociale volta a garantire i livelli essenziali delle prestazioni individuati dagli atti di programmazione nazionale e regionale;

b) l'organizzazione dei servizi secondo criteri di omogeneità, uniformità e sussidiarietà tra gli enti aderenti;

c) la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali attraverso la gestione unitaria dell'Ambito territoriale.

L'Ambito Territoriale Sociale prevede:

- La presenza di un organismo politico istituzionale, individuato nella Conferenza di Ambito, con il compito di indirizzo sulle politiche sociali da realizzare nel territorio e della programmazione locale in materia;
- la costituzione di un Ufficio comune, quale struttura tecnica e amministrativa, denominato "Ufficio di Ambito Territoriale Sociale 38", con funzioni di supporto alla programmazione del Comitato dei Sindaci, di presidio professionale per l'uniforme erogazione di interventi. L'ufficio provvede all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi necessari alla gestione delle risorse assegnate.

La sede attuale dell'ATS è presso il Comune di Savignone, individuato quale Comune capofila, il comune capofila può cambiare anche in corso di convenzione con il solo accordo delle parti;

Art. 2 Conferenza di Ambito

1. La Conferenza di Ambito è composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni di Savignone, Casella, Montoggio e Valbrevenna.

2. La Conferenza provvede a:

a) eleggere il Presidente ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2006;

b) designare il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale;

c) esaminare le proposte di organizzazione e riorganizzazione dei servizi in forma associata presentate dal Coordinatore e approvare i documenti da sottoporre ai rispettivi organi collegiali;

d) approvare il documento finanziario preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi gestiti in forma associata. Tali documenti finanziari sono presentati dal Coordinatore e predisposti con l'addetto amministrativo-contabile;

e) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti dei servizi su richiesta motivata del coordinatore;

Nei casi d'urgenza e per variazioni di modesta rilevanza, la decisione può essere assunta dal Presidente della Conferenza di Ambito, ove lo ritenga opportuno.

3. La Conferenza di Ambito esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le linee politiche dei singoli Comuni.

4. La Conferenza di Ambito esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'utilizzo del fondo destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento, per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative.

5. Ai lavori della Conferenza di Ambito possono essere invitati i Segretari Comunali, i Responsabili dei Servizi dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

Art. 3 Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione è l'esercizio in forma associata, attraverso l'Ambito Territoriale Sociale, delle competenze conferite ai Comuni dall'articolo 5 della L.R. 12/2006.

2. La convenzione, in particolare, riguarda lo svolgimento in forma associata da parte dell' Ufficio di Ambito Territoriale Sociale 38 dei seguenti servizi fermo restando che la Conferenza dei sindaci può nel corso della Convenzione individuarne altri anche a seguito dell'introduzione di nuove misure nazionali:

Servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale;

- Segretariato sociale;
- Servizio sociale professionale;
- Sistema informativo sociale;
- Sportello reddito di cittadinanza;
- Politiche del Lavoro;

Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;

- Servizio Assistenza domiciliare;
- Attivazione Custodi sociali;
- Servizio Trasporti sociali;
- Servizio Trasporto centri diurni;
- gestione inserimenti condominio Solidale

Servizi a carattere comunitario per la prima infanzia;

- Supporto alla genitorialità;
- Servizio educativa domiciliare e territoriale;
- Servizio tutela minori su mandato del Tribunale per i Minorenni, il Tribunale Ordinario;
- Servizio Affidamento e adozione;
- Centri di aggregazione per minori;
- Gestione Bonus famiglie numerose INPS e Bonus maternità INPS;
- Gestione Bandi per erogazione contributi a sostegno rette nidi;
- Gestione fondi finalizzati al potenziamento dei centri estivi;

Servizi a carattere residenziale per le fragilità;

- Integrazione retta strutture residenziali o semiresidenziali;
- richieste amministratori di sostegno

Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito.

- Attivazione percorsi di inclusione lavorativa e formativa;
- Attuazione misure afferenti al reddito di inclusione e reddito di cittadinanza;
- Gestione Bando Locazioni;
- Attivazione sportello OLA;
- Gestione finanziamenti bando locazioni;
- Assegnazione borse viveri;
- Attivazione percorsi di inclusione per disabili e beneficiari RDC;
- Attivazione Messe alla prova e Lavori di pubblica utilità;
- Servizio Operatore socio educativo scolastico e operatore socio assistenziale scolastico;
- Attivazione progetti finanziati dal Fondo non autosufficienza;
- Attivazione e gestione progetti finanziati dal Fondo gravissime disabilità;
- Attivazione e gestione progetti finanziati dal Progetto vita indipendente;
- Attivazione e gestione progetti Dopo di Noi, Care Giver;
- Servizio Trasporti disabili (scuola, centri riabilitativi);
- Abbattimento Barriere Architettoniche

Art. 4 Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata quadriennale a partire dalla sua approvazione da parte di tutti i Comuni convenzionati e dalla sua sottoscrizione. La convenzione può essere rinnovata per un ulteriore quadriennio con provvedimento espresso delle singole amministrazioni.

2. E' possibile il recesso unilaterale dalla convenzione prima della sua naturale scadenza, previa adozione di apposita delibera da comunicare agli altri Comuni convenzionati e alle competenti strutture regionali almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento.

3. Il recesso ha comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno solare successivo, fino a tale data restano a carico del Comune che esercita il recesso tutte le spese.

4. Il recesso di un Comune dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.

Art. 5 Obblighi dei Comuni

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad organizzare la propria struttura interna ai sensi di quanto stabilito in convenzione, al fine di assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.
2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla convenzione.
3. Il Comune che non contribuisce al pagamento delle somme poste a proprio carico può essere escluso dalla convenzione, previa diffida ad adempiere, entro un termine stabilito dagli altri Comuni aderenti.

Art. 6 Comune capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli scopi stabiliti dalla convenzione è individuato il Comune di Savignone, sede della Conferenza di Ambito, capofila delegato a (coordinare) svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi oggetto di convenzione di concerto, in luogo e per conto dei comuni deleganti, secondo la propria disciplina interna.
2. In relazione ai servizi associati il Comune capofila può, secondo le direttive della Conferenza di Ambito, negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di servizi, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione delle funzioni oggetto della presente convenzione.
- 3 Il comune capofila può cambiare prima della scadenza della convenzione stessa con l'accordo delle parti.

Art. 7 Compiti del Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale

1. Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Ambito, secondo quanto indicato all'art.2.

Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale è un Assistente Sociale iscritto alla sezione A dell'Albo regionale, con esperienza in materia di organizzazione dei servizi e svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina l'Unità Operativa Multiprofessionale in cui sono presenti competenze psicosociali, educative, di sostegno alla domiciliarità, amministrativo-contabili ed è il diretto responsabile delle attività svolte;
- b) partecipa ai lavori della Conferenza di Ambito e ne cura l'istruttoria;
- c) è componente della Segreteria Tecnica e del Comitato Distrettuale di Distretto Sociosanitario;
- d) individua l'assistente sociale e/o altro operatore professionale competente per l'Unità di valutazione Multidisciplinare del Distretto Sociosanitario;
- e) adotta le misure necessarie per realizzare un adeguato ed efficace coordinamento tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
- h) provvede alla vigilanza sugli adempimenti previsti dalla convenzione.
- i) redige congiuntamente all'addetto contabile il rendiconto della gestione annuale dell'Ufficio di Ambito Territoriale Sociale e la conseguenziale determinazione delle quote comunali di cofinanziamento a preventivo.

Art. 8 Risorse umane e costi organizzativi

1. Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite da personale dipendente dei Comuni sia a tempo determinato che indeterminato che con altre tipologie contrattuali.
2. Il personale degli Ambiti Territoriali Sociali fino a 10.000 abitanti è costituito da almeno un assistente sociale ogni 5000 abitanti escluso il coordinatore di ATS.

Attualmente nell'ATS 38 sono impiegati i seguenti operatori:

- Assistente Sociale categoria D5 con incarico di PO dipendente a tempo indeterminato del Comune di Casella impiegato nell'ATS per 24 ore settimanali (Coordinatore di Ambito e Responsabile di Servizio)
- Assistente Sociale categoria D1 dipendente a tempo indeterminato del Comune di Casella impiegato nell'ATS per 36 ore settimanali (Area Minori)
- Assistente Sociale categoria D1 dipendente a tempo indeterminato del Comune di Savignone impiegato nell'ATS per 36 ore settimanali (Area Adulti e Anziani)
- Istruttore Amministrativo categoria dipendente a tempo indeterminato nel Comune di Savignone impiegato nell'ATS per 12 ore settimanali (verifiche anagrafiche sul reddito di cittadinanza e amministrativa del servizio sociale)

Operano inoltre una psicologa a convenzione per 12 ore settimanali nell'area minori ed un'assistente sociale dipendente da cooperativa per 12 ore settimanali sul reddito di cittadinanza.

L'addetto alle attività contabili è una unità con impegno orario variabile, proporzionalmente alle attività da svolgere ed ai servizi delegati afferente al servizio finanziario dell'ente capofila a favore della quale è attivo un progetto obiettivo finalizzato allo svolgimento delle attività di Ambito.

Dal costo complessivo degli assetti organizzativi verranno detratti in sede di rendicontazione i trasferimenti statali finalizzati all'assunzione di personale assegnato al Servizio Sociale;

Art. 9 Finanziamenti ATS e Contribuzione dei Comuni

1. La gestione del servizio è principalmente finanziata dai trasferimenti:
 - ✓ Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) destinato alle Regioni e da queste trasferito agli Ambiti Territoriali Sociali per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla Legge 328/2000;
 - ✓ Il Fondo Regionale per le Politiche Sociali co-finanzia in via sussidiaria e solidaristica i servizi e le prestazioni, erogate dagli Ambiti Territoriali Sociali.
 - ✓ Il fondo per la lotta alla povertà finanzia le competenze comunali nell'ambito del reddito di cittadinanza;
 - ✓ Il Fondo introdotto dalla Legge 178/2020 che finanzia il potenziamento del personale degli Ambiti quale livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale;

2. Ciascun Comune contribuisce alle spese del servizio associato con la propria quota come di seguito indicato:
- Spesa per il personale: sostenuta dall'ente datore di lavoro di ciascun dipendente e ripartita tra i Comuni sottoscrittore in proporzione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente secondo quanto disposto dal precedente articolo 9, fatta eccezione per la maggiorazione ai sensi dell'art 23 del CCNL 2019-2021;
 - Spesa per i servizi erogati: sulla base della residenza dei fruitori dei servizi;

Entro il mese di luglio di ogni anno i comuni verseranno al comune capofila un importo pari alla media della quota di loro spettanza nelle tre annualità precedenti a titolo di acconto anno in corso;

Entro il mese di Aprile di ogni anno il comune capofila provvederà a comunicare ai comuni la rendicontazione economica delle spese effettivamente sostenute e delle entrate realizzate nell'anno precedente. Contestualmente viene determinata anche la quota dovuta a conguaglio da ciascun Ente sottoscrittore.

Il Comune capofila si impegna comunque a segnalare tempestivamente in corso di esercizio ogni variazione sia in entrata che in uscita, affinché la Conferenza di Ambito possa prenderne atto ed i singoli Comuni provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 10 Collegio di Vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione di quanto disposto dalla presente convenzione è svolta, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (*testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), da un collegio composto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o loro delegati e dal Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario o suo delegato, che lo presiede.

Art. 11 Disposizioni finali

Le parti regolano in aderenza ai principi del presente schema di convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in tale schema.

La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso, del Comune che ha conferito gli affidamenti.

COMUNE DI SAVIGNONE

Il Sindaco

firmato digitalmente

(*Mauro Tamagno*)

COMUNE DI MONTOGGIO

Il Sindaco

firmato digitalmente

(*Faustino Mauro Fantoni*)

COMUNE DI CASELLA

Il Sindaco

firmato digitalmente

(*Gabriele Reggiardo*)

COMUNE DI VALBREVENNA

Il Sindaco

firmato digitalmente

(*Michele Brassesco*)